

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTI**  
Michele Prestini  
Sara Quadri

**NOTAIO**  
Emilio Pizio

**CONSULENTE DEL LAVORO**  
Paola Bernardi Locatelli

**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi
Ordine dei commercialisti  
e degli esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti  
del lavoro di Bergamodello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Energia, la Conciliazione prima di fare una causa

**Lo strumento.** Gli utenti dovranno d'obbligo effettuare il tentativo d'intesa prima di rivolgersi a un giudice. L'eventuale accordo avrà titolo esecutivo



Dal 30 giugno, prima di ogni controversia, l'utente dovrà rivolgersi a un giudice presso il Servizio Conciliazione Autorità regolazione Energia

MARCOS CONTI

Dal prossimo 30 giugno anche gli utenti che devono risolvere problemi e controversie con il proprio fornitore di acqua e telecalore, prima di rivolgersi a un giudice, dovranno obbligatoriamente effettuare un tentativo di intesa presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità di regolazione per l'energia e l'ambiente (Arera), gratuito e online.

L'eventuale accordo sottoscritto tra le parti avrà titolo esecutivo; in caso di insuccesso il tentativo di conciliazione diventerà condizione indispensabile per rivolgersi al giudice. Viene ampliato così il sistema di

tutele già attivo per l'energia elettrica e il gas, per cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio dal 2017. Al servizio si può accedere comodamente da casa attraverso il sito conciliazione.arera.it, con identificazione (anche tramite un delegato) del sistema pubblico di identità digitale (Spid) o della carta d'identità elettronica (Cie).

Sulle piattaforme digitali Play Store e Apple Store è inoltre disponibile anche l'app Servizio Conciliazione, che consente di accedere e gestire dal proprio dispositivo mobile (smartphone e tablet) tutti i contenuti della piattaforma online, già fruibili da dispositivo

fisso (pc e notebook), in maniera rapida, comoda e intuitiva. Tra le problematiche che si possono risolvere tramite il Servizio Conciliazione citiamo quelle riguardanti la fatturazione, i consumi, i pagamenti e le richieste risarcitorie. Sono escluse invece le tematiche relative al bonus idrico, già oggi gestite dallo Sportello per il Consumatore con servizio dedicato (il reclamo di seconda istanza), quelle non previste dal Testo Integrato sulla Conciliazione (Tico), come le questioni tributarie o fiscali, e quelle legate alla qualità della risorsa. La domanda al Servizio Conciliazione può essere presentata decorsi 50 giorni dal-

l'invio del reclamo per il settore idrico e 40 per il telecalore in caso di mancata risposta al reclamo oppure a seguito di risposta ritenuta insoddisfacente.

Lo scorso anno, grazie al Servizio Conciliazione di Arera, clienti e utenti hanno risolto le controversie con i fornitori di luce, gas, acqua e telecalore ottenendo o risparmiando 21 milioni di euro. In alternativa al Servizio Conciliazione di Arera, ci si può avvalere anche delle conciliazioni paritetiche, nonché delle Camere di commercio aderenti alla convenzione fra Arera e Unioncamere. Info: [www.arera.it](http://www.arera.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

RISPOSTA N. 3.889

#### Bonus asilo nido e quell'importo non rimborsato

*Nel 2022 ho presentato domanda all'Inps per il Bonus asilo nido: posso inserire l'importo non rimborsato dall'Inps nel Modello 730 per fruire della relativa detrazione?*

- LETTERA FIRMATA

La risposta è negativa. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 2018 ha espresso il principio di non cumulabilità delle due agevolazioni, affermando che la detrazione nel Modello 730 è alternativa al Bonus asilo Nido erogato dall'Inps tramite un pagamento diretto al genitore richiedente.

RISPOSTA N. 3.890

#### Quali detrazioni per invalido 100% ospite in una Rsa?

*Mio padre, fiscalmente non a carico, è ospite in una Rsa (residenza sanitaria assistenziale), essendo affetto da invalidità al 100% e da una patologia grave che richiede assistenza sanitaria continua. Si chiede se il soggetto ricoverato nella Rsa può beneficiare ai fini Irpef delle rette versate alla Rsa e, nel caso di incapienza nel reddito dello stesso, se ne posso beneficiare anche io che ho concorso al pagamento delle rette.*

- LETTERA FIRMATA

È possibile fruire della deduzione (dell'intero importo di spesa) dal reddito complessivo prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b del Dpr 917/86, per le spese mediche generiche, per quelle di assistenza specifica e per le prestazioni rese da specifiche figure professionali, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Non essendo possibile portare in deduzione l'intera retta, le predette spese devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dalla Rsa. Anche se il ricoverato non è fiscalmente a carico è possibile che il familiare dello stesso possa fruire della deduzione in argomento per l'eccedenza delle spese non dedotte dal padre. In merito alla

documentazione di supporto ai fini del beneficio fiscale è necessario farsi rilasciare dall'Istituto un documento che attesti la retta pagata con la distinzione della parte relativa alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica (circolare n. 95/2000), e conservare un'attestazione dello stato di disabilità.

RISPOSTA N. 3.891

#### Spese università privata: posso avere detrazione?

*Nel 2022 ho sostenuto per mio figlio le spese per la frequenza di un'università privata, posso inserire nel Mod. 730 l'importo totale al fine di usufruire della relativa detrazione?*

- LETTERA FIRMATA

La risposta è negativa. Trattandosi di un'università privata può detrarre le spese solamente in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali. A tal proposito, infatti, ogni anno il Miur emana un decreto ad hoc nel quale stabilisce le soglie massime di spesa detraibile per chi frequenta l'università. I massimali sono distinti a seconda delle zone territoriali in cui ha sede l'ateneo (Nord, Centro, Sud-Isole), ed al tempo stesso in relazione alle quattro macro-aree disciplinari ove si colloca il corso, vale a dire area Medica, Sanitaria, Umanistico-Sociale o Tecnico-scientifica.

### Notaio

RISPOSTA N. 3.892

#### Polizza vita: posso intestarla al figlio minore?

*Vorrei stipulare una polizza sulla vita. Sono sposato con un figlio, minore. È possibile intestare la polizza al figlio minore?*

- LETTERA FIRMATA

È possibile. Se alla sua morte il figlio sarà ancora minore, la riscossione del capitale e le modalità del suo reiniego saranno stabilite dal giudice (ora anche dal notaio), come in tutti i casi nei quali si deve compiere un atto di straordinaria amministrazione per conto di un minore.

## @Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito  Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)  Commercialista  Consulente del lavoro  Notaio  Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 3.893

## Acquisto ritardato vale l'agevolazione «prima casa»?

Vorrei chiedere al notaio se è possibile avanzare la richiesta di acquisto di un immobile prima casa senza garage di pertinenza ed eventualmente acquistarlo in un secondo momento (anche solo 1 anno dopo) usufruendo sempre delle agevolazioni prima casa per l'acquisto.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, lo può certamente fare. L'agevolazione spetta per l'acquisto del bene principale, l'abitazione, e di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie). Ai sensi del comma 3 della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa allegata al Testo Unico dell'Imposta di Registro l'acquisto della pertinenza può avvenire anche con atto separato. In tale atto dichiarerà di destinare l'autorimessa a pertinenza dell'appartamento acquistato in precedenza con le agevolazioni prima casa.

RISPOSTA N. 3.894

## Si può impugnare un testamento «olografo»?

Un testamento olografo è impugnabile al cento per cento per centro per quali ragioni? Se il merito del testamento, non la forma, desta dei sospetti, un parente può impugnare?

LETTERA FIRMATA

Non capisco esattamente cosa intenda per «impugnabile al cento per cento», però provo a darle qualche indicazione, fermo restando che si tratta di una materia alquanto complessa. I requisiti formali del testamento olografo sono disciplinati dall'art. 602 del codice civile: deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore. Il successivo art. 606 dispone che il testamento olografo è nullo quando mancano l'autografia o la sottoscrizione mentre per ogni altro difetto di forma (p. es. la mancanza della data) può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse. Può poi essere impugnato se redatto da un incapace, cioè da un minore, un interdetto o un soggetto incapace di intendere e di volere. È inoltre nullo il testamento reciproco, scritto per esempio da due coniugi sulla stessa carta, cosa che ogni tanto capita. Infine, il testamento falsificato o redatto sotto minaccia o coartazione (oppure guidando la mano...) è impugnabile, ma siamo in campo penale. Quanto al merito, può essere impugnato dai legittimari

(non lo sono i fratelli) se lede i loro diritti.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.895

## Durante la cassa posso fare un altro lavoro?

La mia azienda per temporanea carenza di lavoro ha fatto richiesta di cassa integrazione. Durante il periodo di cassa integrazione, posso lavorare per un altro datore di lavoro?

LETTERA FIRMATA

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una riforma degli ammortizzatori sociali, modificando i commi dal D.Lgs 148/2015 e apportando modifiche anche alla possibilità di prestare attività lavorativa durante la cassa integrazione. Nello specifico, la nuova norma, come specificato anche dalla Circolare Inps del 01/02/2022, prevede che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece,

attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Si ha peraltro sicuramente compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale. L'ipotesi ricorrente è quella di due rapporti part time. Inoltre anche la prestazione occasionale è completamente cumulabile con la Cig.

Dal punto di vista economico, in via generale l'integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l'integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nelle quali è stata effettuata la nuova attività. Nel caso in cui il beneficiario della CIG stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi, tale contratto risulta compatibile con il diritto all'integrazione salariale. Se il reddito

derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all'integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell'importo totale dell'integrazione spettante. Si precisa inoltre che, per poter lavorare durante la cassa integrazione, sussiste l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato all'azienda e all'Inps. Durante il periodo di cassa integrazione il lavoratore ha inoltre un obbligo di disponibilità in quanto, in sospeso, resta ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro per cui, se convocato, è tenuto a riprendere servizio anche prima della scadenza della sospensione programmata.

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.896

## Tubazione rotta chi deve pagare questi danni?

Di recente si è rotta una tubazione che porta l'acqua all'interno del mio appartamento. Questa rottura ha provocato il rovescio di parecchi litri di acqua al piano sottostante, rovinando mobili e pareti dove è passata. Il fatto è che la situazione si è aggravata in quanto il punto di tale rottura si trovava

prima del mio contatore e della mia valvola di chiusura, ed io, pur chiudendo l'acqua del mio appartamento, nulla potevo fare per impedirne la fuoriuscita. A chi tocca pagare per questi danni e per la riparazione del tubo, considerando che la rottura si è rivelata essere prima del mio contatore?

LETTERA FIRMATA

L'articolo 1117 del cc. prevede una presunzione di proprietà dell'impianto idrico sino al punto di diramazione dalla parte centrale dell'impianto. Per definizione, l'impianto idrico raggruppa l'insieme delle tubature che trasportano l'acqua (fredda e/o calda) dalla condotta principale alle varie utenze quali lavandini, water, docce, lavabi (di regola passando per il contatore). I tratti di tubature che si dipartono dalla parte centrale e si diramano verso la proprietà esclusiva, non vengono così ricomprese nell'insieme dei beni condominiali e appartengono ai proprietari della unità immobiliare delle quali sono a servizio. Responsabile per eventuali danni cagionati per la rottura di tali tubature è pertanto il suo proprietario (art. 2051 del cc). Il quale, in caso di accidentalità del sinistro, potrebbe trovare un certo indennizzo dalla assicurazione del suo appartamento e, con buona probabilità, in concorso anche da quella del condominio.

# Borsa

Ftse Mib	27.566,03	0,57%	▲	Ftse 100	7.594,78	0,32%	▲	Spread Bund 10y	163,2	-2,60%	▼	Brent	74,27	2,03%	▲
Ftse All-Share	29.733,51	0,60%	▲	Dow J. Ind.	34.212,25	0,43%	▲	Dollaro Usa	1,0793	0,26%	▲	Argento (Per Kg.)	662,13	2,54%	▲
Cac 40	7.290,8	0,56%	▲	Nasdaq 100	13.573,32	0,83%	▲	Sterlina Inglese	0,8585	0,20%	▲	Oro Fino (Per Gr.)	55,8	-0,36%	▼
Dax (Xetra)	16.230,68	0,83%	▲	Nikkei 225	33.018,65	1,80%	▲	Yen Giapponese	150,62	0,39%	▲	Euribor 3 Mesi	3,526	Diff: 1,38%	▲

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
<b>A</b>				
A2A	1,6355	-0,03	512	29,73
Abitare in	5,08	0,79	134	-11,47
Acea	13,75	-1,36	2960	6,86
Acinque	2	-2,91	406	1,41
Adidas	173	2,73	-	0,00
Advanced Micro Devic	119,5	0,76	-	0,00
Aeffe	1,212	-0,16	130	-1,63
Aegon	4,527	-	-	0,00
Aeroporto di Bologna	8,4	1,20	300	7,35
Aegas	37,78	0,59	-	0,00
Ahold Kon	29,52	0,85	-	0,00
Air France-Klm	1,758	0,60	-	0,00
Airbus Group	130,48	0,80	-	0,00
Airbus Cleanpwr	29,9	1,01	1620	-6,86
Algowatt	0,598	0,67	28	17,13
Alkerm	11,6	-1,53	67	7,15
Allianz	209,2	0,26	-	0,00
Alphabert Classe A	115,26	1,14	-	0,00
Alphabert Classe C	115,7	1,12	-	0,00
Amazon	117,8	1,15	-	0,00
Amgen	-	-	-	-
Amplifon	35,5	-0,31	8036	27,27
Anheuser-Busch	51,32	-0,23	-	0,00
Anna Holding	3,442	0,12	1133	-8,19
Antares Vision	6,95	0,71	481	-13,61
Apple	169,74	0,14	-	0,00
Aquafil	4,075	0,37	173	-32,48
Ariston Holding	10,47	-1,78	1339	11,42
Asciopave	2,445	-0,20	573	1,61
Asmi	686,6	1,58	-	0,00
Autogrill	6,6	-0,45	2549	2,35
Autostade M.	11,6	-	-	1,00
Avio	9,6	-0,93	256	0,94
Axa	26,42	0,38	-	0,00
Azimut H.	19,81	-0,05	2834	-5,94
<b>B</b>				
B&C Speakers	-	-	-	-
B. Cucinelli	85,2	1,13	5707	20,63
B. Desio	3,35	-1,18	457	11,99
B. Generali	30,92	0,23	3602	-4,42
B. Ifis	14,14	0,50	761	6,17
B. Profilo	0,209	-0,48	141	6,03
B.Co Santander	3,153	-1,62	51716	14,42
B.F.	3,79	-	709	-1,12
B.P. Sondrio	3,7	-0,38	1684	-2,48
Banca Mediolanum	8,264	0,56	6100	4,97
Banca Sistema	1,258	2,44	98	-20,27
Banca BPM	3,817	-0,34	5794	14,59
Basf	46,795	0,92	-	0,00
BasifNet	5,65	2,54	302	3,87
Bastogi	-	-	-	-
Bayer	51,28	0,25	-	0,00
BB Biotech	44,8	0,45	2441	-21,91
Bbeva	6,534	-0,24	20944	0,00
Beehive	-	-	-	-
Beghelli	0,255	-0,39	50	-11,67
Beiersdorf	-	-	-	-
Best Buy Co	-	-	-	-
BFF Bank	9,815	-0,96	1835	33,08
Bialelli	0,271	2,65	41	-1,15
Biesse	12,14	1,34	327	-6,89
Bioera	0,125	-3,85	2	-57,15
Bmw	111,7	1,77	-	0,00
Bnp Paribas	56,72	0,28	-	0,00
Borghesina	0,712	1,14	34	-0,75
Bper Banca	2,492	0,24	3522	29,17
Brembo	14,9	2,76	4830	37,84
Briscolli	0,0684	3,64	53	-9,57
Buzzi	22,66	1,07	4318	24,45

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
<b>C</b>				
Cairo Comm.	1,7	0,47	227	13,71
Caleffi	1,02	-0,97	16	2,46
Calligone	4,04	-	484	27,58
Calligone Ed.	1,09	1,40	135	13,05
Campari	12,9	0,78	14887	34,33
Carel Industries	28	0,54	2774	17,73
Cellularelina	2,78	0,72	60	-7,14
Cembre	31,5	0,32	538	3,57
Cementir Hldg.	2,37	-0,54	1172	19,70
Centrale Latte Italia	7,64	-0,75	37	-8,90
Chi	-	-	-	-
Cia	0,0535	-0,93	5	-15,57
Cir	0,384	1,32	419	-13,78
Civitanavi Systems	3,7	-0,80	114	5,84
Class	0,0672	-	18	-20,50
Cnh Industrial	13,255	3,07	17406	-14,39
Combase Global	47,545	0,52	-	0,00
Commerzbank	10,1	2,21	-	0,00
Conafi	0,328	-	12	-20,66
Continental	70,22	0,72	-	0,00
Covivio	45,88	-2,26	4760	-15,99
Credem	6,79	-0,15	2320	1,68
Credit Agricole	10,824	0,22	-	0,00
Csp Int.	0,37	2,49	15	5,71
<b>D</b>				
Daimlerchrysler	74,16	0,69	-	0,00
D'Amico	0,359	2,87	429	-8,55
Danieli	23,05	0,22	941	9,66
Danieli r nc	17,74	1,26	713	22,65
Datalogic	7,265	2,90	410	-16,04
De' Longhi	19,38	6,48	2753	13,86
Deutsche Bank	9,802	-0,71	-	0,00
Deutsche Boerse	165,5	-0,15	-	0,00
Deutsche Lufthansa	9,517	2,17	-	0,00
Deutsche Post	42,355	0,31	-	0,00
Deutsche Telekom	18,79	-0,93	-	0,00
Diasorin	97,44	0,06	5456	-25,63
Digital Bros	18,35	0,22	261	-19,66
Digital Value	62,9	-1,41	632	-0,96
dovalue	4,145	0,36	328	-43,01
<b>E</b>				
Edon	11,34	-0,53	-	0,00
Edison r nc	1,41	0,14	155	4,00
Eem	0,0299	-1,64	16	-42,74
Efils	11,55	1,23	901	-21,31
Elica	2,67	0,75	168	-9,31
Emak	1,048	0,96	169	-12,56
Enav	4	0,91	2151	0,21
Enel	6,07	-0,67	62082	20,84
Enervit	-	-	-	-
Eni	12,96	1,01	43414	-3,94
ePRICE	0,0104	-0,95	4	16,00
Equita Group	3,7	-1,07	190	2,74
Erg	26,96	-0,37	4083	-6,89
Espinet	5,95	0,08	299	-12,62
Essilor Internationa	167,48	-0,19	-	0,00
Eukedos	1,155	0,43	25	-7,15
Eurocommercial Prop.	22,3	-	1207	126,20
EuroGroup Laminations	6,58	-0,30	620	19,81
Eurotech	2,94	-1,07	105	2,90
Evonik Industries	17,9	-0,17	-	0,00
Exprivia	1,568	-	81	14,56
<b>F</b>				
Facebook	253,05	1,48	-	0,00
Faurecia	22,54	1,03	-	0,00
Ferrari	279,5	-0,18	57281	38,97
Fidia	1,35	-0,37	10	-9,31
Fiera Milano	2,435	-1,22	179	-14,22
Fila	7,75	-0,64	337	12,21

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
<b>F</b>				
Fincantieri	0,528	-0,38	896	-0,67
Fine Foods & Ph.Ntm	8,34	-0,12	183	-1,02
FinecoBank	12,455	-0,40	7633	-19,57
FNM	0,444	1,60	189	1,76
France Telecom	10,306	-0,88	-	0,00
Fresenius	25,32	-0,71	-	0,00
Fresenius Medical Ca	-	-	-	-
<b>G</b>				
Gabetti Prop. S.	0,81	3,85	47	-22,88
Garofalo Health Care	4,02	-0,74	364	10,97
Gasplus	2,535	0,60	112	3,64
Gaz De France	14,05	-1,04	-	0,00
Gefran	9,37	-	135	8,12
Generalfinance	7,9	1,28	97	8,08
Generali	18,8	1,05	28942	11,31
Geox	0,918	4,68	229	8,73
Geotity	0,0124	-	1	0,00
Gigajob Group	0,968	-2,96	18	-26,90
Gilead Sciences	-	-	-	-
GPI	11,14	1,27	321	-21,16
Grandi Viaggi	0,81	-1,22	39	4,23
Greenthesis	0,96	0,84	147	2,06
GVS	5,925	-3,27	1056	46,72
<b>H</b>				
Heidelberg Cement	73	-	-	0,00
Henkel Vz	75,2	-	-	0,00
Hera	2,882	-0,55	4312	14,48
<b>I</b>				
Iberdrola	11,49	-0,26	-	0,00
Igd - Siiq	2,555	-0,39	281	-18,91
Illybank	6,48	-0,08	542	-6,87
Immsi	0,503	2,34	171	-26,23
Indel B	23,1	-2,94	137	-5,23
Inditex	34,11	1,34	-	0,00
Industrie De Nora	20,5	-2,29	1088	47,06
Infinion Technologie	38,255	1,67	-	0,00
Ing Groep	-	-	-	-
Intel	31,14	1,75	-	0,00
Intercos	15,44	1,98	1457	10,07
Intersap	5,33	1,83	5685	22,78
Intesa Sanpaolo	2,312	0,26	42174	10,57
Inwit	11,695	0,52	11192	23,70
Irce	2,24	0,45	63	13,86
Iren	1,842	-1,81	2439	27,31
It Way	1,246	-1,89	13	-24,42
Italgas	5,605	-0,18	4571	7,94
Italian Design Brands	11,3	-1,05	306	0,87
Italian Exhibition Gr.	2,51	-1,57	79	4,41
Italmobiliare	25,55	0,59	1076	-1,55
Iveco Group	7,628	2,17	2011	33,42
IVS Gr. A	4,73	0,64	423	28,37
<b>J</b>				
Justus FC	0,3498	0,87	871	8,05
<b>K</b>				
K+S	-	-	-	-
Kering	515,1	1,00	-	0,00
KME Group	0,974	0,21		